

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

RICORSO

Per: SAPONE ANNUNZIATA (C.F. SPNNNZ62D68H224V), LEPORE DANIELA (C.F. LPRDNL63S69L219A), PETTORUTO FERNANDO (C.F. PTTFNN58L07G252H), rappresentati e difesi dall'Avv. Valerio Femia (C.F. FMEVLR75L09G702V, PEC: valeriofemia@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto legale in Roma, Via Carlo Mirabello n. 19, che li rappresenta e difende giusta delega in calce al presente atto. Si comunica di voler ricevere ogni comunicazione del presente giudizio al numero di fax: 0639737030

- RICORRENTI

Contro: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE, in persona del legale rapp.te p.t. domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato sita in Torino Via Arsenale, 21 - 10121

- RESISTENTE

E NEI CONFRONTI DELLA Sig.ra Vittoria Romeo domiciliata in Santo Stefano di Rodighiano (CS) alla via Vico n° 21, Cap. 87056.

-CONTROINTERESSATA

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

dell'elenco degli esiti delle prove scritte e orali e valutazione dei titoli **n. 7834 del 30.07.2020**, dell'elenco degli ammessi alla prova orale allegato all'avviso n. 3435 del 24.04.2020, integrato con l'avviso n. 5035 del 5.06.2020, delle schede di valutazione delle prove scritte dei ricorrenti, verbali ed elaborati, acquisiti con

istanze di accesso da SAPONE ANNUNZIATA (Istanza di accesso agli atti del 29.04.2020 e risposta del 03.06.2020), LEPORE DANIELA (Istanza di accesso agli atti del 06.07.2020) e PETTORUTO FERNANDO (Istanza di accesso agli atti del 06.07.2020), nonché di ogni provvedimento preordinato, consequenziale e successivo

PREMESSA

1. Gli istanti lavorano alle dipendenze del MIUR in qualità di assistente amministrativo con contratto a tempo indeterminato presso le scuole di titolarità con inquadramento nel profilo professionale ATA – Area B.
2. I ricorrenti, in virtù di conferimenti di incarico annuali, hanno ricoperto nel corso dei trascorsi anni scolastici e tuttora ricoprono mansioni superiori rispetto al predetto inquadramento contrattuale, sostituendo il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) nell'Istituto Scolastico di titolarità o in utilizzazione in un altro Istituto con relativo provvedimento.
3. Ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, G.U. n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62, art. 1, comma 605: *“È bandito entro il 2018, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B*

allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni”.

4. In data 28.12.2018 veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 (4^a Serie speciale Concorsi ed esami) il bando relativo al concorso ordinario, per titoli e esami, a 2.004 posti per l'accesso al profilo professionale di DGSA (area D del personale ATA) presso gli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti
5. Gli odierni ricorrenti, essendo in possesso dei requisiti di ammissione al concorso ai sensi dell'art. 4, comma 1 del bando (*diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) e laurea magistrale (LM) di cui all'Allegato A del decreto ministeriale, ovvero analoghi titoli conseguiti all'estero considerati equipolenti o equivalenti ai sensi della normativa vigente. I titoli accademici rilasciati dalle università straniere saranno considerati utili purché riconosciuti equiparati alle lauree suddette ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equiparazione al corrispondente titolo di studio rilasciato dalle università italiane in base alla normativa vigente o della richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione. È fatta comunque salva la possibilità per gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205, abbiano maturato, sulla base di incarichi annuali,*

almeno tre interi anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi, di partecipare alla procedura concorsuale di cui al presente bando anche in mancanza dei predetti titoli di studio), presentava nei termini domanda di partecipazione alla procedura concorsuale de qua.

6. Successivamente, sostenevano proficuamente le prove preselettive e venivano ammessi alle prove scritte, che sostenevano nei giorni 5 e 6 novembre 2019.
7. Con avviso n. 3435 del 24.04.2020, integrato con l'avviso n. 5035 del 5.06.2020 veniva pubblicata la graduatoria dei candidati che avevano superato le prove scritte, dalla quale i ricorrenti apprendevano di essere stati esclusi.
8. Per quanto sopra, i predetti formulavano istanza di accesso agli atti, al fine di prendere visione degli elaborati e delle valutazioni;
 - SAPONE ANNUNZIATA; Istanza di accesso agli atti del 29.04.2020 e risposta del 03.06.2020 con acquisizione della prima prova scritta ed annessa griglia di valutazione del suo elaborato.
 - LEPORE DANIELA; Istanza di accesso agli atti del 06.07.2020
 - PETTORUTO FERNANDO; Istanza di accesso agli atti del 06.07.2020
9. Alla luce di quanto sopra, si evidenziava per la sola SAPONE Annunziata un esito della prima prova scritta con punteggio 11.50 e la seconda prova teorico pratica non valutata.

* * * * *

Alla luce di tutto quanto premesso e argomentato, i predetti provvedimenti

oggetto del presente giudizio devono ritenersi del tutto illegittimi ed immotivati, ragione per cui i ricorrenti propongono il ricorso

PER I SEGUENTI MOTIVI

1) Violazione dei principi di pubblicità, trasparenza e buon andamento, che devono caratterizzare tutte le procedure di accesso al pubblico impiego, art. 3, 97 Cost, Legge n. 241/1990.

A seguito dell'entrata in vigore delle misure urgenti di contrasto alla diffusione del Covid-19, la commissione esaminatrice per il Piemonte comunicava con tre avvisi ai candidati la sospensione delle procedure concorsuali, in ultimo con la nota del 20.3.2020 (3° avviso) rendendo noto quanto segue: *“Sospensione dei lavori della Commissione Esaminatrice CONCORSO DSGA. Si comunica che ai sensi dell’articolo 87, comma 5 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020: «Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati...omissis”.*

I lavori della Commissione, trovandosi nella fase di completamento della valutazione delle prove scritte, sarebbero dovuti rimanere sospesi fino 15 maggio 2020.

Nonostante la sospensione, la Commissione si riuniva in più sedute e in date diverse per completare le valutazioni delle prove, effettuare l'abbinamento degli elaborati e **procedere alla pubblicazione della graduatoria il 24/4/2020**, secondo quanto riportato in verbale, senza dare alcuna comunicazione ufficiale della ripresa dei lavori.

Viste le restrizioni all'epoca in atto, è in dubbio la certezza dell'effettiva compresenza dei membri della Commissione e dell'autenticità della sottoscrizione dei verbali, in riferimento ai quali questo Collegio vorrà acquisire la documentazione che comprova gli spostamenti e le riunioni di persona dei Commissari presso la sede di valutazione delle prove.

2) Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà nella valutazione e nella difficoltà delle prove in relazione alla funzione messa a concorso, violazione di legge per mancata applicazione del D.P.R. n. 487 del 1994, del D.P.R. n. 272 del 2004 e n. 70 del 2013 e della Direttiva n.3 del 24 aprile 2018 - Linee guida sulle procedure concorsuali - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 134 del 12 giugno 2018.

Si deve sanzionare la manifesta ingiustizia dell'esclusione dei ricorrenti dal concorso.

I criteri di valutazione previsti dall'amministrazione concernono la capacità di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito, la conoscenza ed uso della normativa di riferimento, l'organicità, chiarezza, correttezza logico-formale e completezza nella trattazione.

A fronte di tali riferiti parametri non si comprende l'iter motivazionale che ha indotto la Commissione alla attribuzione del punteggio assegnato ai ricorrenti, risultando lo stesso manifestamente irragionevole.

Nel caso della Signora Sapone, la differenza tra il punteggio complessivamente attribuito alla prima prova della ricorrente (11,5/30) e il punteggio minimo sufficiente per lo scrutinio della seconda prova (21/30) appare palesemente ingiustificato rispetto al contenuto delle risposte formulate le quali avrebbero sicuramente meritato la sufficienza.

La giurisprudenza maggioritaria sul punto ritiene che debba essere sanzionata l'impossibilità nel comprendere il percorso seguito dalla Commissione nell'attribuzione dei punteggi.

L'art. 13 del bando di concorso a DSGA, per quanto concerne lo svolgimento delle prove scritte prevede quanto segue:

“1. I candidati che hanno presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui al precedente art. 4 del presente bando e che abbiano superato l'eventuale prova preselettiva di cui all'art. 12, sono ammessi, con decreto del competente direttore dell'USR, da pubblicarsi nel sito internet del Miur e degli USR competenti, a sostenere le seguenti prove scritte:

a. una prova costituita da sei domande a risposta aperta, volta a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all'Allegato B del decreto ministeriale;

b. una prova teorico-pratica, consistente nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto su un argomento di cui all'Allegato B del decreto ministeriale.

2. La prova scritta si svolge nella stessa data in ogni regione nelle sedi individuate dagli USR.

3. La durata di ciascuna delle prove, di cui al comma 1, è pari a centottanta minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 4

4. La commissione assegna alle prove scritte di cui al comma 1 un punteggio massimo di trenta punti ciascuna. A ciascuno dei sei quesiti a risposta aperta di cui al precedente comma 1, lettera a), la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e cinque che sia multiplo intero di 0,5. Alla prova teorico-pratica di cui al precedente comma 1, lettera b), la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e trenta. La commissione procede prioritariamente, per ciascun candidato, alla correzione della prova di cui al comma 1, lettera a). Nel caso in cui il candidato riporti un punteggio nella predetta prova inferiore a ventuno punti, non si procede alla correzione della prova teorico-pratica. Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, in ciascuna delle prove, un punteggio di almeno 21/30. Il punteggio delle prove scritte è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove.

5. La griglia di valutazione della prova scritta è predisposta dal comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 del decreto ministeriale ed è pubblicata sul sito internet del Ministero prima dell'espletamento della prova scritta”.

Le predisposizioni contenute nell'articolo del bando anzi menzionato sono state applicate dalla commissione esaminatrice nella correzione delle prove scritte in modo irragionevole, compromettendo la valutazione corretta dei candidati odierni ricorrenti in relazione agli elaborati consegnati.

In primo luogo, deve essere sanzionato un vizio di abuso di potere sotto il profilo dell'irragionevolezza e della mancanza di proporzionalità nelle valutazioni attribuite ai candidati in relazione alla figura direttiva per cui è stato bandito il concorso *de quo*. Ebbene, la Commissione a coloro che hanno superato le prove scritte, **ha attribuito voti molto bassi, che rasentano il minimo sufficiente.**

A riguardo la Direttiva n.3 del 24 aprile 2018 - Linee guida sulle procedure concorsuali - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 134 del 12 giugno 2018 prevede che nell'ambito della disciplina generale individuata dal D.P.R. 487 del 1994, il bando definisce procedure mirate al reclutamento delle varie figure professionali, tenendo anche conto, per l'accesso alla dirigenza, della disciplina dettata dai D.P.R. n. 272 del 2004 e n. 70 del 2013. **La scelta del modello concorsuale deve tenere conto del livello e dell'ambito di competenza richiesto per la professionalità da reclutare,** nonché della necessità di definire procedure efficaci e celeri che possano svolgersi anche con l'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione.

Ne deriva che un sistema di valutazione eccessivamente severo compromette il meccanismo di reclutamento corretto della figura dirigenziale di cui al concorso in esame, risultando irragionevolmente sproporzionato in relazione alla capacità del candidato di proporsi.

A ciò deve aggiungersi anche **un vizio di irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà nell'applicazione delle griglie di valutazione fornite dal comitato tecnico scientifico**, come previsto dal bando.

Se il range di voti va da 0 a 5 e per passare ciascuna prova è necessario conseguire un minimo di 21/30, ciò significa che il voto minimo di sufficienza per ciascuna domanda è 3,5.

Le griglie forniscono uno schema di valutazione che tiene conto *in primis* di una sufficiente conoscenza di base che il candidato deve avere a livello normativo (*capacità di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito; conoscenza e uso della normativa di riferimento*), cui si aggiunge una seconda valutazione sui contenuti in relazione ai quesiti posti (*organicità, chiarezza, correttezza logico-formale e completezza nella trattazione*).

Le riferite griglie prevedono quattro giudizi con relativa quantificazione numerica per la conoscenza normativa (insufficiente = 0, **lacunoso = 0,5-1**, **adeguato = 1-1,5**, **ottimo = 2**) e quattro giudizi con relativa votazione numerica per l'aderenza all'oggetto del quesito (insufficiente = 0, **lacunoso = 0,5-1-1,5**, **adeguato = 2**, **ottimo = 2,5-3**).

Ne deriva che a parità di quantificazione numerica il candidato può conseguire due giudizi differenti per ciascun criterio di valutazione per ogni singola domanda. Il primo criterio (inquadramento normativo) prevede che con punteggio pari a 1,5 si consegue una valutazione della prova “adeguata”, mentre il secondo criterio (sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito) prevede che con lo stesso punteggio pari a 1,5 si consegue una valutazione della prova “lacunosa”. Ancora, il primo criterio (inquadramento normativo) prevede che con

punteggio pari a 2 si consegue una valutazione della prova “ottima”, mentre il secondo criterio (sintesi, esaustività e aderenza all’oggetto del quesito) prevede che con lo stesso punteggio pari a 2 si consegue una valutazione della prova “adeguata”.

Inoltre, come sopra già evidenziato, lo stesso giudizio ha un differente range di punteggio numerico nei due criteri di valutazione (valutazione della prova “lacunosa” nel primo criterio viene quantificata numericamente da 0,5 a 1, mentre nel secondo criterio da 0,5 a 1,5), con ciò determinandosi, a parità di giudizio, un’ulteriore differente possibilità di quantificazione numerica.

Per esempio, una valutazione per entrambi i criteri con voto 1,5 risulta però nel giudizio contemporaneamente “adeguata” e “lacunosa”.

Ciò accade perché i giudizi **“adeguato” e “lacunoso” possono avere la stessa quantificazione numerica: 1,5.**

Pertanto, al differente giudizio di valore che è stato dato tra una valutazione “lacunosa” e una “adeguata”, non si è affiancato un punteggio di differente valore numerico che abbia sintetizzato la scelta di due diversi giudizi.

L’errore nell’elaborazione delle griglie di valutazione è dunque riconducibile a un differente e ingiustificato sistema di attribuzione numerica per ciascun criterio. Il Comitato tecnico scientifico avrebbe dovuto formulare un **unico parametro numerico** per ciascun giudizio (**insufficiente = 0, lacunosa = da 0,5 a 1,5, adeguata = 2, ottima = 2,5**).

Ne deriva che si fosse applicato questo identico sistema di valutazione, i ricorrenti **avrebbero conseguito molto probabilmente un voto complessivo pari ad almeno 21/30**, cioè sufficiente per il superamento della prova scritta.

Per quanto sopra il sistema di valutazione si appalesa illegittimo e conseguentemente merita di essere censurato.

Il criterio della conoscenza normativa ricerca la capacità del candidato di individuare correttamente le norme inerenti all'oggetto del quesito la padronanza dell'istituto; l'esposizione di tali nozioni deve limitarsi ai soli elementi essenziali per conformarsi ai successivi criteri di esaustività e sintesi.

Nel caso della Signora Sapone non si comprendono le modalità di applicazione di tale criterio.

Ne consegue l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza della valutazione resa in merito alle risposte date ai quesiti, il cui giudizio non può essere ritenuto conforme ai criteri di valutazione individuate dal ministero e, soprattutto, non aderente al reale valore dell'elaborato della ricorrente.

Invero, risulta incomprensibile il percorso motivazionale seguito dalla Commissione di concorso, nell'assegnazione dei punteggi, rispetto ai criteri di valutazione, in relazione ai quali il giudizio reso appare evidentemente in contraddizione. Sulla conformità della valutazione degli elaborati rispetto ai criteri di correzione, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che: "nel rispetto dei principi generali dell'imparzialità dell'azione amministrativa con l'effettuata predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove scritte, non ha consentito poi con il giudizio sintetico espresso nella correzione dell'elaborato di poter verificare ex post la correttezza dell'iter logico seguito dalla Commissione medesima per pervenire all'attribuzione del punteggio, attesa la mancata corrispondenza del giudizio sintetico espresso nella correzione dell'elaborato con i predeterminati criteri valutativi, risultando così opaco ed incomprensibile il punteggio

numerico attribuito” (TAR Lazio di Roma, Sez. I Quater Sentenza, N. 8606/2018).

Il provvedimento emanato dalla P.A. è il punto di arrivo del procedimento amministrativo di cui all’art. 8 della L.241/90, e nell’ambito della sua formazione deve seguire un iter lineare, coerente e logico. La P.A. procedente ha l’obbligo di valutare tutti i fatti e gli interessi coinvolti, in modo da far sì che il provvedimento finale sia un risultato coerente e consapevole di una completa rappresentazione dei fatti e degli interessi in gioco. Quindi, l’operato della P.A. deve tradursi in un operato logico, che sia aderente e coerente con i dati di fatto e con gli interessi emersi nel corso dell’istruttoria. Da ciò discende che oltre ai fatti assumono rilievo i dati che si acquisiscono nel corso dell’istruttoria.

La P.A., al termine del procedimento, deve compiere una valutazione complessiva, globale, degli elementi acquisiti all’interno dello stesso procedimento.

Ne deriva che la mancata corretta valutazione della prova scritta ha determinato in capo all’amministrazione resistente l’abuso del proprio potere.

Il giudice della legittimità dovrà, pertanto, sanzionare il vizio della correttezza logico-giuridica dell’iter formativo delle scelte afferenti al provvedimento oggetto dell’impugnativa (per tutte Cons. Stato, Sez. IV, 06/05/1989, n.284).

Deve ritenersi, inoltre, che lo stesso precetto del “buon andamento” dell’amministrazione includa anche il principio di cooperazione fra amministrazione ed amministrati nel senso della necessità di istruttoria consistente in un esame attento ed in una valutazione completa della posizione del destinatario del provvedimento (a riguardo Cons. Stato, Sez.VI, 07/12/1992, n.1016).

3) Eccesso di potere per irragionevolezza e disparità di trattamento tra regioni nella valutazione delle prove scritte, violazione di legge per mancata applicazione del D.P.R. n. 487 del 1994, del D.P.R. n. 272 del 2004 e n. 70 del 2013 e della Direttiva n.3 del 24 aprile 2018 - Linee guida sulle procedure concorsuali - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 134 del 12 giugno 2018.

Le predisposizioni contenute nell'articolo del bando anzi menzionato sono state applicate dalla commissione esaminatrice nella correzione delle prove scritte in modo irragionevole, determinando una disparità di trattamento tra candidati che hanno svolto le prove in altre regioni.

Nella regione Piemonte sono stati ammessi il 48,59% dei 461 candidati che avevano superato la preselezione (il 30% dei 1557 partecipanti).

Le regioni Marche, Abruzzo e Umbria, su 354 partecipanti, hanno il 43 % di promossi (153 candidati).

In Campania su 20143 domande, 506 partecipanti superato il test per l'accesso allo scritto e 432 candidati hanno poi superato la prova scritta per l'accesso orale (85,37%).

In Sardegna su 2884 domande, 139 partecipanti superato il test per l'accesso allo scritto e 87 candidati hanno poi superato lo scritto per l'accesso alla prova orale (62,58%).

A parità di sistema di valutazione (*la prova scritta, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del bando è volta a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all'allegato B del Decreto ministeriale n. 863 del 18 dicembre 2018. La Commissione assegna alla prova scritta di cui al comma 1, lettera a)*

un punteggio massimo di 30 punti. Per ciascuno dei sei quesiti a risposta aperta il punteggio è compreso tra zero e 5, con progressione per multiplo intero di 0,5, ed è assegnato in base ai criteri e ai punteggi indicati nelle griglie di valutazione) appare evidentissima la differenza percentuale di superamento delle prove scritte tra le regioni già menzionate.

Ne deriva che, al netto di una superficiale e improbabile considerazione in ordine alle migliori capacità dei campani rispetto ai piemontesi, è di facile lettura la ragione di tale sproporzione: **la differente misura dei giudizi tra commissioni esaminatrici a parità di prova sostenuta dal singolo candidato nelle differenti regioni.**

Ciò però determina un eccesso di potere nell'amministrazione resistente nell'aver sostenuto la linea della severità di giudizio, con votazioni di sufficienza con il minimo dei voti, a fronte del mancato rispetto della Direttiva n.3 del 24 aprile 2018 - Linee guida sulle procedure concorsuali - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 134 del 12 giugno 2018 che, come si è già avuto modo di argomentare, **deve tenere conto del livello e dell'ambito di competenza richiesto per la professionalità da reclutare.**

Anche sotto questo profilo deve essere censurato il comportamento dell'amministrazione resistente, con conseguente annullamento dei relativi provvedimenti emanati e in questa sede impugnati.

4) Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza nella mancata correzione della seconda prova e nella valutazione teorico pratica dei candidati, violazione di legge per mancata applicazione del D.P.R. n. 487 del 1994, del D.P.R. n. 272 del 2004 e n. 70 del 2013 e della Direttiva n.3 del

**24 aprile 2018 - Linee guida sulle procedure concorsuali - Pubblicata in
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 134 del 12 giugno 2018.**

L'art. 13 del bando di concorso stabilisce che: "La commissione procede prioritariamente, per ciascun candidato, alla correzione della prova di cui al comma 1, lettera a). **Nel caso in cui il candidato riporti un punteggio nella predetta prova inferiore a ventuno punti, non si procede alla correzione della prova teorico-pratica.** Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, in ciascuna delle prove, un punteggio di almeno 21/30. Il punteggio delle prove scritte è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove".

Tale previsione normativa, tuttavia, contravviene alla Direttiva n.3 del 24 aprile 2018 - Linee guida sulle procedure concorsuali - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 134 del 12 giugno 2018 che rappresenta che: "*Le materie delle prove di esame devono ragionevolmente corrispondere al profilo messo a concorso e alle competenze dei relativi uffici. Le prove possono essere teoriche o pratiche, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Le une e le altre, peraltro, devono essere costruite su tracce o quesiti di tipo problematico. Infatti, le procedure concorsuali devono essere indirizzate a verificare le capacità dei candidati di applicare le conoscenze possedute a specifiche situazioni o casi problematici, di ordine teorico o pratico, prevedendo ad esempio prove volte alla soluzione di casi concreti o alla predisposizione di documenti quali atti amministrativi, circolari e similari. Prove concorsuali eccessivamente scolastiche o nozionistiche non consentono di valutare al meglio le attitudini del candidato. Ciò vale anche per le procedure volte a selezionare funzionari chiamati a*

svolgere compiti di tipo tecnico o giuridico che devono essere improntate a valutare, oltre che le conoscenze, anche le capacità applicative. La prova teorica non consiste solo nella verifica della conoscenza, ma anche nella capacità di fare collegamenti tra le conoscenze nelle varie materie, di contestualizzarle, di utilizzare le conoscenze per risolvere problemi. La prova teorica di diritto amministrativo, per esempio, serve a verificare non solo la conoscenza delle nozioni generali, ma anche la capacità di individuare quali di esse siano rilevanti nei diversi contesti. Di conseguenza, la prova teorica non deve necessariamente essere un tema (su un argomento generale o sull'applicazione di una nozione generale a un settore specifico), potendo ben essere, per esempio, una composizione a partire da uno o più documenti forniti al candidato. Similmente, le prove pratiche implicano comunque la verifica delle conoscenze del candidato, ma si distinguono dalle prove teoriche perché corrispondono a situazioni nelle quali il candidato si troverà, nello svolgimento delle sue funzioni, nel caso in cui vincesse il concorso. Tra le prove pratiche si possono ipotizzare, in relazione alla materia e al profilo, la redazione di note, di pareri, di atti, di grafici, la soluzione di problemi di calcolo o progettazione, la sintesi di documenti forniti al candidato. Anche la prova orale deve essere volta a verificare non solo le conoscenze, ma anche le capacità del candidato, come la capacità di contestualizzare le proprie conoscenze, di sostenere una tesi, di rispondere alle obiezioni, di mediare tra diverse posizioni”.

È di chiara evidenza il dovere dell'amministrazione di provvedere alla correzione di entrambe le prove previste dal bando per quanto sopra e, soprattutto, alla luce delle argomentazioni svolte a sostegno della candidatura dei ricorrenti,

in ordine alla sufficienza conseguita dai predetti, applicando un corretto parametro numerico di valutazione.

Anche questa ragione contribuisce a determinare l'illegittimità degli impugnati provvedimenti, che questo Collegio non mancherà di censurare.

5) Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e disparità di trattamento dei candidati nella correzione e valutazione delle prove scritte, violazione di legge, art. 3 Cost., art. 3 legge n. 241/1990.

Considerato che le prove scritte dovevano essere corrette utilizzando i parametri indicati nelle griglie di valutazione, questo patrocínio ritiene opportuno verificare che non vi sia stata differenza di trattamento tra singoli candidati.

Questa circostanza merita di essere approfondita in via istruttoria da questo Tribunale onde verificarne l'effettiva casualità e l'adeguato sostegno di motivazione ai sensi della legge n. 241 del 1990. A riguardo si evidenzia che questo Collegio in un caso analogo con **ordinanza n. 419 del 07 luglio 2020** ha già così statuito: *“Ritenuto inoltre di ordinare all'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte di depositare in giudizio: a) n. 5 elaborati della prima prova scritta - che abbiano ottenuto valutazioni di 21/30 - redatti da candidati ammessi alla prova orale, corredati dalle relative schede di valutazione; il tutto reso anonimo mediante cancellazione/oscuramento dei dati identificativi; b) copia del verbale della Commissione esaminatrice n. 9 dell'11/12/2019”*.

L'obbligo di motivazione della p.a. è soddisfatto allorquando dalla lettura degli atti, afferenti alle diverse fasi del procedimento, sia agevolmente possibile ricostruire l'“iter” logico seguito dall'amministrazione, così da consentire il sindacato di legittimità del giudice amministrativo; la tutela offerta alle ragioni del

concorrente viene dunque meno per il solo fatto che nel provvedimento finale non siano indicate chiaramente e compiutamente le motivazioni sottese alla scelta in argomento (T.A.R. Marche, 17/10/2001, n.1148).

6) Necessità della sospensione del provvedimento impugnato.

Da quanto sopra, è quanto mai evidente la necessità e la legittimità della sospensione dei provvedimenti impugnati, sia sotto il profilo del **fumus boni iuris**, data la manifesta illegittimità delle modalità di svolgimento della impugnata procedura concorsuale per tutte le ragioni sopra meglio argomentate, e sia sotto il profilo del **periculum in mora**, quale pregiudizio grave ed irreparabile che, nella non creduta ipotesi in cui non venga concessa da questo Tribunale la sospensione dell'esecutività dei detti provvedimenti, pregiudicherebbe irreparabilmente gli interessi dei ricorrenti, impedendo loro di fatto di proseguire nella procedura concorsuale, considerata soprattutto **la recente conclusione della procedura**. A riguardo si evidenzia che il TAR del Piemonte in un caso analogo con **ordinanza n. 419 del 07 luglio 2020** ha già così statuito: *“Considerato che le censure formulate nel ricorso necessitano di più adeguato approfondimento nella sede di merito e che comunque appare indubbio, nei confronti della parte ricorrente, il periculum in mora connesso alla sua esclusione dall'ulteriore partecipazione alle prove concorsuali; Ritenuto che, essendo già in corso lo svolgimento delle prove orali del concorso di cui si tratta, l'istanza cautelare può trovare accoglimento nel senso di **disporre la correzione della seconda prova scritta da parte della Commissione esaminatrice entro il 20 luglio 2020 e, in caso di valutazione positiva della stessa, l'ammissione del ricorrente alle prove orali, con riserva dell'esito del presente giudizio**”*. Si consideri che l'interesse

dell'amministrazione a seguito del completamento della procedura concorsuale de qua è di assumere i vincitori per immetterli nei ruoli di Direttori dei Servizi Generali Amministrativi a far data dal **prossimo settembre 2020** e ciò lederebbe ulteriormente la posizione dei ricorrenti, i quali svolgono da tanti anni ininterrottamente la funzione di Dsga facente funzione.

Per tutto quanto suesposto, i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati

CHIEDONO

All'Ill. mo Tribunale adito che Voglia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese:

- 1) **in via preliminare e cautelare**, sospendere, eventualmente prima della trattazione della domanda cautelare con **decreto del Presidente del T.A.R. del Piemonte**, inaudita altera parte ai sensi dell'art. 21, comma 9, della legge n. 1034/1971, come modificata dalla legge n. 205/2000, l'elenco degli ammessi alla prova orale allegato all'avviso n. 3435 del 24.04.2020, integrato con l'avviso n. 5035 del 5.06.2020, delle schede di valutazione delle prove scritte dei ricorrenti, verbali ed elaborati, acquisiti con istanze di accesso da SAPONE ANNUNZIATA (Istanza di accesso agli atti del 29.04.2020 e risposta del 03.06.2020), LEPORE DANIELA (Istanza di accesso agli atti del 06.07.2020) e PETTORUTO FERNANDO (Istanza di accesso agli atti del 06.07.2020), nonché di ogni provvedimento preordinato, consequenziale e successivo, in particolare l'elenco degli esiti delle prove scritte e orali e valutazione dei titoli n. 7834 del 30.07.2020 e **per l'effetto** ordinare l'ammissione con riserva dei ricorrenti a sostenere la prova orale concorsuale in

sessione suppletiva convocata ad hoc, disponendo al contempo il riesame degli elaborati dei ricorrenti.

- 2) **ancora in via preliminare**, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla fase delle prove orali del concorso DSGA per il Piemonte, concedere **l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami** ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali sul sito web del Ministero dell'Istruzione.
- 3) **In via principale**, annullare comunque i predetti provvedimenti, in quanto manifestamente illegittimi sotto i profili tutti evidenziati, dedotti ed argomentati nel presente ricorso, ai fini dell'ammissione dei ricorrenti a sostenere la prova orale concorsuale in sessione suppletiva convocata ad hoc, riservata ogni separata azione nei confronti dell'Amministrazione resistente per l'accertamento ed il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dai ricorrenti a causa dei menzionati impugnati provvedimenti.
- 4) **in via istruttoria**, disporre l'acquisizione degli elaborati delle prove scritte e delle prove teorico pratiche dei candidati ammessi alle prove orali, al fine di valutare la sussistenza di disparità di trattamento e di rispetto dell'obbligo di motivazione da parte della resistente amministrazione.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Con ogni più ampia riserva istruttoria.

Ai sensi degli artt. 10, comma 1, e 76 del T.U n. 115 del 2002 e succ. mod., si dichiara che la causa verte sul pubblico impiego e che, pertanto, la presente

causa è soggetta al pagamento del Contributo Unificato in misura ridotta del 50%, per complessivi € 325,00.

Si depositano in copia:

- 1) D.M. n. 863 del 18.12.2018;
- 2) D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018;
- 3) bando del 28.12.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 (4^a Serie speciale Concorsi ed esami);
- 4) Graduatoria Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte prot. n. 0003435 del 24.04.2020
- 5) Calendario prova orale prot. n.0005035 del 05.06.2020
- 6) Elenco esiti prove scritte e orali e valutazione titoli n. 834 del 30.7.2020
- 7) SAPONE ANNUNZIATA
- 7 A Griglia di valutazione ed elaborati
- 7 B Istanza accesso agli atti del 29.04.2020 e risposta del 03.06.2020
- 8) LEPORE DANIELA
- 8 A Istanza accesso agli atti del 6.07.2020
- 9) PETTORUTO FERNANDO
- 9 B Istanza accesso agli atti del 06.07.2020
- 10) ordinanza Tar Piemonte, Sezione seconda, n. 419 del 07 luglio 2020

Con perfetta osservanza.

Roma, 30.07.2020

Avv. Valerio FEMIA